

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0000577</b>	<b>17/03/2023</b>

OGGETTO: A.G.T. – Presa d'atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 5758/16 del 10/11/2016 e della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1466/20 del 03/08/2020. Presa d'atto della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari – Proc. Esec. 690/2022

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000642 DEL 13/03/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 17/03/2023 12:14 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 17/03/2023 12:55 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 17/03/2023 15:02 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 17/03/2023 14:11 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 17/03/2023 15:07  
 Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>A.G.T. – Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 5758/16 del 10/11/2016 e della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1466/20 del 03/08/2020. Presa d’atto della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari – Proc. Esec. 690/2022.</b>
-----------------	--

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

#### **Premesso che:**

- con atto di citazione del 26/09/2002 la società Sacif s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la ex AUSL BA/3, chiedendo l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rescissione in danno del contratto di appalto sottoscritto in data 23/03/1998, al n. 46 rep. ed avente ad oggetto la riconversione dell’ex casa di riposo nel Comune di Sannicandro di Bari (BA);
- la ex AUSL BA/3 ha resistito in giudizio per ministero degli Avv.ti Giovanni D’Innella e Vito Aurelio Pappalepore, eccependo: a) l’improponibilità dell’azione per decadenza del termine di cui all’art. 46 D.P.R. n. 1963/1962; b) la decadenza dell’attrice da ogni pretesa relativa a maggiori oneri e danni a qualsiasi titolo richiesti; c) in via riconvenzionale, la dichiarazione da parte del Tribunale di Bari dell’intervenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della Sacif s.r.l.; d) la condanna della Sacif s.r.l. al risarcimento danni, quantificati in € 1.037.000,00, oltre ad una penale di € 258,23 per ogni giorno di ritardo rispetto all’ultimazione dei lavori; e) l’accertamento e declaratoria dell’indebito versamento in favore della ditta appaltatrice della somma di € 47.467,57, percepita a titolo di SAL e riferita alla causale IVA, calcolata erroneamente nella misura del 20% anziché nell’aliquota agevolata del 10%, come previsto in caso di ristrutturazione edilizia; f) la restituzione dell’anzidetta somma, oltre alla refusione delle spese e competenze di giudizio;
- si è costituita in giudizio anche la RAS S.p.A., chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dell’eventuale escussione della polizza fidejussoria da parte della ex AUSL BA/3;
- il Tribunale di Bari con sentenza n. 5758/16 del 10/11/2016, a seguito di istruttoria condotta a mezzo CTU, ha accolto la domanda proposta dalla Sacif s.r.l. nei confronti della ex AUSL BA/3, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di rescissione in danno del contratto di appalto concluso in data 25/03/1998, n. 46 rep. tra la Sacif s.r.l. e l’ex AUSL/BA3, nonché la risoluzione di tale contratto per grave inadempimento della AUSL BA/3 e, per l’effetto, ha condannato la stessa al pagamento della somma di € 465.614,11 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo; ha rigettato la domanda proposta dalla Sacif s.r.l. sia nei confronti della AUSL BA/3 che della RAS S.p.A. ed ha rigettato la domanda riconvenzionale

proposta dalla AUSL BA/3 nei confronti della Sacif s.r.l., dichiarando invece inammissibile quella proposta dalla ex AUSL BA/3 nei confronti della RAS S.p.A.;

- avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la ASL BA, quale successore della ex AUSL BA/3, con atto di appello notificato in data 06/03/2017, mentre la Sacif s.r.l. ha proposto appello incidentale;
- con sentenza n. 1466/2020 del 03/08/2020 la Corte d'Appello di Bari ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto in via principale dalla ASL BA ed ha accolto inoltre l'appello incidentale proposto dalla Sacif s.r.l. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto ha condannato a) la Sacif. s.r.l, ora in liquidazione, alla restituzione della somma pari ad € 47.467,57, oltre interessi legali dalla data della domanda; b) ha condannato, contestualmente, la ASL BA al pagamento, in favore della Sacif s.r.l., della somma dovuta a titolo di risarcimento danno corrispondente ad € 465.614,11, oltre interessi legali sull'importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data della sentenza di primo grado a quella della decisione dell'appello; c) ha dichiarato le spese del doppio grado di giudizio tra la Sacif s.r.l. e la ASL BA nella misura di 1/5 e condannato la ASL BA al pagamento dei residue 4/5 in favore di Sacif s.r.l. in liquidazione, che liquida, già operata la decurtazione, per il primo grado in € 16.000,00 e per il secondo grado in € 14.102,40, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CPA come per legge; d) ha condannato la ASL BA al pagamento in favore della Allianz S.p.A. , delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 17.628,00, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CPA come per legge;
- nel mentre, con scrittura privata autenticata nelle firme con atto per notaio Capuano rep. n. 140412 racc. n. 40401 del 4/06/2020 la Sacif s.r.l. ha ceduto, pro soluto, alle società L'Ancora Invest S.p.A. e Schiavo & C. S.p.A. – in ragione, rispettivamente del 47,41% e del 52,59% - i crediti dalla stessa vantati nei confronti della ASL BA, di cui al giudizio innanzi richiamato, all'epoca ancora pendente in fase di appello;
- in data 4/05/2021 la Sacif S.r.l. ha provveduto alla notifica alla ASL BA della sentenza di Appello innanzi richiamata, in forma esecutiva;
- con nota prot. n. 5182/2021 del 26/01/2021 la Struttura Burocratico Legale ha invitato l'Area Gestione Tecnica della ASL BA a dare esecuzione alle sentenze n. 5758/2016 e 1466/2020 rispettivamente del Tribunale di Bari e della Corte d'Appello di Bari in favore della SACIF s.r.l. in liquidazione, tenendo presente la compensazione da operare tra la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno della Sacif s.r.l. di € 465.614,11 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo e la somma di € 47.467,57 oltre interessi legali dalla data della domanda;
- con nota prot. n. 45919/2021 del 12/07/2021 l'Area Gestione Tecnica, avendo appreso per le vie brevi dall'Avv. di controparte che era stata regolarmente notificata alla ASL BA la cessione del credito della Sacif s.r.l. in favore di altre società, ha chiesto conferma all'Area Gestione Risorse Finanziarie della predetta cessione;
- con nota prot. n. 49842/2021 del 29/07/2021 l'Area Gestione Finanziarie ha riscontrato la richiesta rappresentando che, in esito alle verifiche disposte, non risultava anagrafata nel gestionale di contabilità ASL alcuna cessione di crediti riferita alla Sacif s.r.l. ed invitava pertanto l'AGT ad acquisire copia della cessione, corredata di relativa notifica, per il seguito istruttorio;
- con nota prot. 58204/2021 del 10/09/2021, rimasta priva di riscontro, l'AGT ha trasmesso copia della cessione in favore de L'Ancora Invest S.p.A. e Schiavo & C. S.p.A,

ricevuta dall'Avv. di controparte a mezzo e-mail del 06/09/2021, restando in attesa di indicazioni al fine di procedere con gli adempimenti di competenza;

- con nota prot. n. 2242/2022 del 10/01/2022 l'AGT, stando alle informazioni acquisite dalla Struttura Burocratico Legale, ha comunicato all'Avv. di controparte di non poter procedere con il pagamento in quanto le somme di cui alle sentenze di cui si chiede l'esecuzione erano sottoposte a vincoli di pignoramento pertanto non era possibile procedere con il pagamento;
- con nota inviata a mezzo PEC in data 10/01/2022 l'Avv di controparte ha contestato l'esistenza di vincoli di pignoramento sui predetti crediti e con atto di precetto del 14/01/2022 la Schiavo e C. S.p.A. e L'Ancora Invest S.p.A. hanno intimato alla ASL BA il pagamento complessivo di € 463.082,32 pari alle somme liquidate in sentenza (somme riconosciute in favore di Sacif s.r.l. pari ad € 523.602,78 e dedotte somme dovute in favore della ASL BA pari ad € 61.607,73) più spese e competenze successive;

**Considerato che:**

- l'Avv. di controparte ha comunicato a mezzo PEC in data 30/12/2022 alla Banca Popolare di Bari S.p.A. che il Tribunale di Bari, nell'ambito della procedura esecutiva n. 690/2022, con ordinanza del 27;30 dicembre 2022 ha provveduto all'assegnazione della somma complessiva di € 470.116,19, oltre spese di registrazione se dovute, in favore della Schiavo & C. S.p.A., trasmettendone relativa copia;
- con nota del 02/01/2023, assunta al prot. n. 816/2023 del 03/01/2023 la Banca Popolare di Bari ha comunicato la ASL BA che, in merito al pignoramento relativo alla ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari – Proc. Esec 690/2022, la Banca provvederà al pagamento con produzione provvisoria di uscita da regolarizzare con emissione di ordinativo di pagamento;

**Preso atto che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1355 del 14/10/2020 sono state liquidate e pagate le competenze professionali in favore degli Avv.ti esterni intervenuti a difesa della ASL BA;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 0185 del 09/02/2021 sono state liquidate e pagate le spese legali in favore di Allianz S.p.A. (già RAS S.p.A.);
- con la nota prot. n. 5182 del 26/01/2021 la Struttura Burocratico Legale ha comunicato di aver accantonato per il giudizio di che trattasi le somme comprensive delle spese legali;

**Ritenuto**, nell'interesse della ASL BA, di prendere d'atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 5758/16 del 10/11/2016 e della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1466/20 del 03/08/2020 e di prendere atto altresì della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari – Proc. Esec. 690/2022 e della relativa esecuzione mobiliare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate**

1. **di prendere atto** della sentenza del Tribunale di Bari n. 5758/16 del 10/11/2016 e della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1466/20 del 03/08/2020, nonché della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari – Proc. Esec. 690/2022;
2. **di autorizzare**, per l'effetto, l'Area Gestione Risorse Finanziarie alla regolarizzazione delle somme assegnate con ordinanza del Tribunale di Bari – Proc. Esec. 690/2022, le quali risultano accantonate dalla Struttura Burocratico Legale sul Fondo Rischi;
3. **di notificare** il presente atto alla Struttura Burocratico Legale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
4. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Struttura Burocratico Legale	Area Gestione Risorse Finanziarie
------------------------------	-----------------------------------

**PROPOSTA N.RO 20230000642 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000577 DEL 17/03/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Buia Giuseppina	 Firmato digitalmente il 17/03/2023 10:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 17/03/2023 10:35